



Regolamento **per la gestione e l'utilizzo** **della Palestra comunale** *"Sandro Pertini"*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n° 14 del 28.02.2011



Indice

Articolo 1 - Principi generali e finalità

Articolo 2 - Modalità di gestione della Palestra

Articolo 3 - Uso ed utenza della Palestra

Articolo 4 - Disciplina delle tariffe per l'utilizzo della Palestra

Articolo 5 - Istanza di accesso all'utilizzo e concessione della Palestra

Articolo 6 - Obblighi e oneri a carico degli utenti

Articolo 7 - Responsabilità e assicurazione

Articolo 8 - Controlli e verifiche dell'uso della Palestra

Articolo 9 - Sanzioni e rimborsi

Articolo 10 - Richiesta di eventuali deroghe

Articolo 11 - Norme di rinvio

Articolo 12 - Entrata in vigore

Articolo 13 - Pubblicazione del Regolamento



Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Cassago Brianza con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso della Palestra comunale "Sandro Pertini" di via Italia Libera n. 5.
2. La gestione della Palestra non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
3. Scopi precipui della gestione della Palestra sono:
 - la diffusione dello sport a tutti i livelli, per tutte le fasce d'età e per tutte le discipline praticabili;
 - la promozione dell'attività sportiva, non solo come fattore agonistico, ma soprattutto come momento di aggregazione e crescita culturale, oltre che come elemento fondamentale per la diffusione della cultura della salute sia a livello individuale sia collettivo;
 - la promozione di attività ricreative-culturali in uno spazio adeguato alla partecipazione di pubblico.

Articolo 2

Modalità di gestione della Palestra

1. La Palestra comunale è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

Uso ed utenza della Palestra

1. La Palestra è prioritariamente riservata, nell'orario scolastico, agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
2. L'Amministrazione Comunale al di fuori dell'orario scolastico ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente della Palestra, per consentire manifestazioni comunali di vario genere, che possono essere organizzate anche in collaborazione con altri enti e associazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la sopracitata facoltà per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
3. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive e ricreative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, l'utilizzo della Palestra è consentito a singoli, enti o associazioni previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
4. L'utilizzo della Palestra può essere:
 - **stagionale**, intendendosi per tale un periodo di utilizzo continuativo di minimo tre mesi e massimo 12 mesi, con presentazione di apposita richiesta di cui all'art. 5 comma 2.



- *occasionale*, intendendosi per tale un periodo di utilizzo non rientrante nella fattispecie “stagionale” e quindi inferiore a tre mesi, con presentazione di apposita richiesta di cui all’art. 5 comma 3.
5. L’utilizzo della Palestra è concesso ai soggetti sottoelencati che presentino regolare richiesta, seguendo questo ordine di precedenza:
- Associazioni e gruppi sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza
 - Associazioni e gruppi non sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza
 - Privati residenti nel Comune di Cassago Brianza
 - Associazioni e gruppi sportivi con sede in altri comuni
 - Associazioni e gruppi non sportivi con sede in altri comuni
 - Privati residenti in altri comuni.
6. L’utilizzo della Palestra è consentito dalle ore 8 alle ore 24. Ogni richiesta di autorizzazione non potrà eccedere questi limiti.

Articolo 4

Disciplina delle tariffe per l’utilizzo della Palestra

1. Per l’uso della Palestra gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, differenziata a seconda delle diverse tipologie di utenza di cui all’art. 3 comma 5.
2. Le associazioni e i gruppi sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza che non richiedono alcun onere ai praticanti l’attività sportiva sono esenti dal pagamento della tariffa d’uso.
3. Laddove non sia prevista la gratuità, le tariffe applicabili sono di quattro tipi, ciascuna calcolata su base oraria:
 - ordinaria
 - ridotta
 - agevolata
 - speciale.

Per la definizione delle suddette tariffe e per la loro applicazione a ciascuna delle tipologie di utenza di cui all’art. 3 comma 5 si rimanda all’Allegato A, rispettivamente sezione A.1 e sezione A.2.

4. Annualmente la Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, ad adeguare o confermare l’ammontare di ciascuna tariffa oraria.

Articolo 5

Istanza di accesso all’utilizzo e concessione della Palestra

1. Le richieste di utilizzo sia stagionale che occasionale della Palestra devono essere presentate in forma scritta da individui maggiorenni.
2. Le richieste per l’utilizzo stagionale della Palestra devono essere presentate entro il 15 settembre. Nella richiesta devono essere espressamente indicati l’attività sportiva



che si intende svolgere, unitamente a periodo, giorni settimanali e fasce orarie d'utilizzo.

3. Le richieste per l'utilizzo occasionale devono essere presentate in Comune almeno 10 giorni prima della data dell'evento/manifestazione. In esse devono essere indicati l'attività che si intende praticare, il giorno, la fascia oraria di utilizzo, le eventuali attrezzature che saranno introdotte in Palestra e l'eventuale presenza di pubblico a pagamento.

Articolo 6

Obblighi e oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso della Palestra, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio; devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è possibile lasciare o abbandonare nei locali della Palestra indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine di allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi da materiali, attrezzi, vestiario, ecc., i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti in Palestra. Non risponde altresì di eventuali infortuni o lesioni subite dagli utenti, che dovranno essere tesserati ed assicurati dalle proprie Federazioni e/o Associazioni sportive, come specificato all'art. 7 comma 1.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nella Palestra prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
4. Per attività e manifestazioni sportive ed extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive, gli utenti devono provvedere previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione della attività e/o manifestazione, onde evitare difficoltà allo svolgimento delle altre attività.
5. Gli utenti si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione incendi, pronto intervento e ordine pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile l'affluenza di pubblico.
6. E' fatto divieto di introdurre nella Palestra comunale animali, anche se al guinzaglio.
7. E' fatto divieto di sporcare, danneggiare o manomettere in ogni modo le strutture della Palestra, nonché calpestare il campo da gioco con calzature che possano rovinarlo.



Articolo 7

Responsabilità e assicurazione

1. Nei casi di utilizzo richiesto da associazioni e gruppi sportivi e non sportivi, tutti coloro che hanno accesso alla Palestra dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive federazioni e/o associazioni, e dovranno essere assicurati. In ogni caso responsabile sarà solo l'associazione o gruppo a cui è attribuita la generale responsabilità di gestione dell'impianto sportivo nelle ore concesse.
2. Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, segnalati dal personale dell'Amministrazione Comunale addetto all'impianto, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico medesimo, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente e senza alcun preavviso revocata con le modalità di cui al successivo art. 9 comma 3, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. Se l'impianto ove si è verificato il danno è usato da più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in base a specifica clausola della convenzione, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno provvederà direttamente l'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari dell'impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzazione.
3. I concessionari non possono sub concedere l'uso anche parziale della Palestra.

Articolo 8

Controlli e verifiche dell'uso della Palestra

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso della Palestra a mezzo dei propri dipendenti e/o altre persone espressamente incaricate. Le verifiche e i controlli saranno effettuati liberamente, senza formalità e preavviso alcuno, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Articolo 9

Sanzioni e rimborsi

1. In caso di inosservanza degli oneri, divieti e prescrizioni del presente Regolamento il Comune ha facoltà di escludere dall'utilizzo della Palestra gli inadempienti, nonché di applicare una penale, che non potrà essere superiore a 200,00 euro. Nei casi più gravi il Comune potrà, ferma restando l'applicazione della penale, richiedere ai responsabili di eventuali danni o manomissioni il relativo risarcimento.
2. Nel caso l'Amministrazione Comunale si trovi costretta, in virtù dell'art.3 comma 1, a revocare autorizzazioni già concesse ad associazioni/gruppi o privati, essa non è tenuta al pagamento di nessuna penale o indennizzo, salvo il rimborso della tariffa in misura corrispondente al numero di ore non utilizzate dall'associazione/gruppo o privato.



3. Nel caso l'Amministrazione Comunale si trovi costretta, in virtù dell'art.7 comma 2, a revocare autorizzazioni già concesse ad associazioni/gruppi o privati, essa non è tenuta all'avvio del procedimento né al pagamento di alcuna penale o indennizzo, né al rimborso della tariffa in misura corrispondente al numero di ore non utilizzate dall'associazione/gruppo o privato.
4. Nel caso di rinuncia a richiesta già approvata per utilizzo occasionale, il soggetto richiedente ha diritto a un rimborso:
 - del 100% della tariffa se la rinuncia avviene fino a 7 giorni prima la data di svolgimento dell'evento/manifestazione;
 - del 50% se la rinuncia avviene oltre tale limite.
5. Nel caso di rinuncia del concessionario a richiesta già approvata per utilizzo stagionale non sarà effettuato alcun rimborso.

Articolo 10

Richiesta di eventuali deroghe

1. Qualsiasi richiesta di deroga al presente Regolamento deve essere inoltrata ed autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal giorno 1 marzo 2011, salvo che per l'art. 4 e per la parte tariffaria che entreranno in vigore il giorno 1 settembre 2011, con contemporanea cessazione alle date sopracitate rispettivamente del Regolamento e delle tariffe vigenti.
2. Con decorrenza 1.09.2011 cessati definitivamente gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.02.1998, il presente Regolamento entrerà integralmente in vigore.

Articolo 13

Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cassago Brianza (sito istituzionale www.comune.cassago.lc.it > Albo pretorio on Line > Regolamenti) e sarà affisso presso la Palestra comunale e presso il Centro civico.



Allegato A

Tariffario per utilizzo della Palestra Comunale "Sandro Pertini"
(ex art. 4 del presente Regolamento)

A.1) Definizione delle tariffe

- Ordinaria 22,00 euro/ora
- Ridotta 9,00 euro/ora
- Agevolata 6,00 euro/ora
- Speciale 33,00 euro/ora

A.2) Applicazione delle tariffe alle previste tipologie di utenza (art. 3 comma 5)

	UTILIZZO OCCASIONALE	UTILIZZO STAGIONALE
Associazioni e gruppi sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza, senza spese per gli iscritti	Esenti ex art.4 comma 2	Esenti ex art.4 comma 2
Associazioni e gruppi sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza, con spese per gli iscritti	Ordinaria	Agevolata
Associazioni e gruppi non sportivi con sede nel Comune di Cassago Brianza	Ordinaria	Ridotta
Privati residenti nel Comune di Cassago Brianza	Ordinaria	Ridotta
Associazioni e gruppi sportivi con sede in altri comuni	Speciale	Ridotta
Associazioni e gruppi non sportivi con sede in altri comuni	Speciale	Ordinaria
Privati residenti in altri comuni	Speciale	Ordinaria